Bird & Bird

TAR Lazio

Illegittimità della disciplina sulle esenzioni dell'equo compenso per copia privata

14 aprile 2025

TAR Lazio: illegittimità della disciplina sulle esenzioni dell'equo compenso per copia privata

*Con la sentenza n. 4837 del 6 marzo 2025 ("**Decisione**"), il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2020 ("**D.M. 2020**") e delle relative norme attuative del Decreto Direttoriale 4 settembre 2020 ("**D.D. 2020**"), in materia di esenzioni dall'obbligo di versamento dell'equo compenso per copia privata, e cioè del compenso dovuto gli autori e produttori di fonogrammi, ai produttori di opere audiovisive e agli artisti interpreti ed esecutori per il pregiudizio sofferto dalla riproduzione privata delle loro opere/materiali.*

Il compenso per copia privata grava sui soggetti che mettono a disposizione dell'utente finale apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione (come smartphone, hard disk, chiavette USB, ecc.), potendo essi ripercuotere l'importo del compenso sul prezzo pagato dall'utente finale.

La legge affida alla SIAE il compito di riscuotere il compenso per copia privata e di ripartirlo ai beneficiari. Sussistendo determinati requisiti, è possibile ottenere dalla SIAE l'esenzione dal pagamento del compenso. Ciò accade quando gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione sono ceduti per scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato.

Esiste poi un secondo meccanismo che consente di escludere dall'onere del compenso quei soggetti e quegli utilizzi che non determinano un pregiudizio per i titolari dei diritti d'autore: il c.d. rimborso, che permette di recuperare *ex post* il compenso già versato se si dimostra che il dispositivo/supporto non è stato usato per copia privata, ma per scopi manifestamente estranei ad essi.

La Decisione (disponibile al seguente link) si inserisce in un contesto giurisprudenziale già critico nei confronti della normativa nazionale, riaffermando la necessità di criteri oggettivi, predeterminati e trasparenti per l'accesso ai regimi di esenzione e rimborso. In particolare, il TAR ha censurato l'eccessivo margine di discrezionalità attribuito alla SIAE, soggetto percettore del compenso, nella determinazione dei presupposti per beneficiare dell'esenzione, evidenziando un conflitto di interessi e una violazione dei principi di legalità, imparzialità e certezza del diritto.

Esenzioni e rimborsi: un quadro normativo in continua evoluzione

Nel corso del tempo la disciplina attuativa delle norme in materia di equo compenso, esenzioni e rimborsi è stata modificata più volte, tra cui il D.M. del 30 dicembre 2009, il D.M. del 30 giugno 2014, il D.M. del 18 giugno 2019 e il D.M. 2020 (censurato dalla Decisione in commento).

In questo contesto, vale la pena ricordare che la disciplina contenuta nel D.M. 2020 ricalca quella già contenuta nel previgente D.M. 2019, impugnato prima avanti al TAR e poi avanti al Consiglio di Stato. Quest'ultimo lo ha annullato con decisione 1183 del 3 febbraio 2023 perché – in estrema sintesi – non forniva criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti per individuare le ipotesi di esenzione e per effettuare il rimborso, attribuendo a SIAE il potere di individuare la documentazione comprovante l'uso manifestamente estraneo alla copia privata.

La Decisione si inserisce dunque nel solco delle preoccupazioni già sollevate da precedenti decisioni, in merito alla mancanza di trasparenza nei criteri di esenzione e alla delega impropria di poteri regolatori alla SIAE.

La decisione del TAR: mancanza di criteri oggettivi e ruolo della SIAE

In linea con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare con le decisioni Nokia (causa C-110/15) e Ametic (causa C-263/21), Il TAR ha riscontrato nel meccanismo di esenzione e rimborso previsto dalla normativa esaminata la **mancanza di criteri oggettivi e trasparenti per l'individuazione dei casi di esenzione *ex ante* dall'obbligo di versamento dell'equo compenso e rimborso *ex post* del prelievo**.

Secondo il giudice amministrativo, tale meccanismo subordina di fatto l'esenzione all'autorizzazione della SIAE, soggetto che non solo rappresenta gli interessi degli autori ed editori in regime di monopolio legale, ma è anche creditore e percettore diretto delle somme riscosse. Questo comporta un evidente conflitto di interessi: la SIAE si trova infatti a dover determinare, caso per caso e in assenza di parametri previamente fissati in modo oggettivo e trasparente, quali siano le prove idonee a dimostrare l'uso professionale. Ciò le attribuisce un potere discrezionale eccessivo e un ruolo di fatto costitutivo delle esenzioni, quando invece la SIAE dovrebbe limitarsi ad applicare criteri oggettivamente prestabiliti in via generale.

Cosa aspettarsi ora?

La dichiarazione di illegittimità delle disposizioni del D.M. 2020 crea al momento un vuoto normativo nella disciplina delle esenzioni dall'equo compenso per copia privata, genera incertezza per produttori, importatori e distributori di dispositivi elettronici. Impone l'adozione di soluzioni e strategie che siano in linea con l'onere di pagamento della copia privata e con il beneficio dell'esonero o del rimborso, e che allo stesso tempo non abbiano impatti negativi sul business e sulle relazioni commerciali con la filiera distributiva.

***

Il nostro *team* è a disposizione per fornirVi assistenza nell'analisi delle politiche aziendali in materia di equo compenso per copia privata, nella gestione dei rapporti con la SIAE e nell'individuazione delle strategie operative adeguate ed efficaci.

Contatti

Daniele De Angelis

Counsel

+390230356000
daniele.deangelis@twobirds.com

Margherita Ripamonti

Associate

+390230356000
margherita.ripamonti@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai • Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Shenzhen • Singapore • Stockholm • Sydney • Tokyo • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.